

AIA (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) E ACUSTICA. QUALI ADEMPIMENTI?

Silvia Quatrini TCA Enteca 2084

L'IPPC Integrated Pollution Prevention and Control è la strategia europea di

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

che mira alla **diminuzione del livello delle emissioni** per conseguire un livello elevato di **protezione dell'ambiente** e **migliorare le prestazioni ambientali dei complessi industriali**.

L'inquinamento è *"l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"*.

La normativa IPCC subordina l'attività degli impianti industriali **che presentano un elevato potenziale di inquinamento** all'ottenimento di una particolare autorizzazione pubblica denominata

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

che racchiude in unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e produzione di rifiuti solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

Autorizzazione integrata ambientale = *il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al **Titolo III-bis D.Lgs 152/2006**. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.*

La normativa IPCC si basa sui seguenti principi fondamentali:

- **prevenzione e riduzione dell'inquinamento.**
- **approccio integrato**, le autorizzazioni devono prendere in considerazione l'impatto ambientale nella sua interezza: Emissioni in Aria, Acqua e Suolo, Produzione di Rifiuti, Utilizzo di Risorse, Efficienza Energetica, Rumore, Radiazioni, Vibrazioni, Prevenzione degli Incidenti e Ripristino del sito dopo la chiusura.
- **le BAT (Best Available Techniques), le condizioni delle autorizzazioni si basano sulle migliori tecniche disponibili.**
- **le condizioni locali:** caratteristiche tecniche, localizzazione geografica e condizioni ambientali locali dell'installazione.
- **controlli e autocontrolli da parte del Gestore** I gestori riferiscono periodicamente all'autorità competente in merito al rispetto delle condizioni di autorizzazione. L'autorità prevede un sistema di ispezioni.
- **partecipazione del pubblico e trasparenza** I cittadini possono partecipare effettivamente al processo decisionale.

AIA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'AIA è rilasciata da un'unica autorità competente e comprende le autorizzazioni ambientali di cui all'All. IX D.Lgs 152/2006:

- 1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera** (D.Lgs. 152/2006 Parte V Titolo I)
- 2. autorizzazione allo scarico delle acque** (D.Lgs. 152/2006, parte III, Titolo IV, Capo II)
- 3. autorizzazione unica smaltimento e recupero rifiuti** (D.Lgs. 152/2006 art.208-210)
- 4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT** (D.Lgs. 209/99)(policlorobifenile – policlorotrifenile)
- 5. autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione** (D.Lgs. 99/1992)
- 6. autorizzazione allo scarico delle acque rilasciata dal Magistrato alle acque di Venezia**, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici (DI n. 96/1995, convertito dalla L.206/1995)

A QUALI INSTALLAZIONI SI APPLICA

Il campo di applicazione dell'AIA riguarda alcune tipologie di attività industriali e la loro capacità produttiva*, che deve essere superiore alle **soglie** indicate nell'Allegato VIII, così suddivise in:

- **Installazioni soggette ad AIA di competenza «Regionale/Provinciale»** individuate nell'**Allegato VIII** alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006
- **Installazioni soggette ad AIA di competenza «Statale»** individuate nell'**Allegato XII** alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006

Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali i progetti di cui all'Allegato VIII che non risultano ricompresi nell'allegato XII

***Capacità produttiva: capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto**

Sono sottoposti ad AIA in **sede regionale/provinciale** i progetti relativi alle attività di cui all' **Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006** quali:

- attività energetiche
- attività di produzione e trasformazione dei metalli
- attività dell'industria dei prodotti minerali
- attività dell'industria chimica
- attività di gestione dei rifiuti – smaltimento o recupero
- alcune altre attività come le cartiere, le concerie, i macelli, gli allevamenti intensivi

Sono sottoposti ad AIA in **sede statale** i progetti relativi alle attività di cui all' **Allegato XII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006** ovvero:

- **Raffinerie di petrolio greggio** (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), **impianti di gassificazione e di liquefazione** di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- **Centrali termiche** ed altri impianti di combustione con pot. termica di almeno 300 MW;
- **Acciaierie integrate** di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- **Impianti chimici**;
- **Prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare**;
- **Impianti eolici ubicati in mare**;
- **Stoccaggio di prodotti chimici e petrochimici**;
- **Oleodotti e gasdotti**;
- **Opere relative a tronchi ferroviari**, autostrade, strade extraurbane e parcheggi interrati;
- **Porti marittimi commerciali**, porti per la navigazione interna;
- **Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleariECC.**

In sede statale l'Autorità Competente è il Ministro dell'ambiente.

La validità dell'AIA è di 10 anni con qualche eccezione come schematizzato nella seguente tabella:

DURATA AIA	
Per le installazioni di cui all'Allegato VIII, in assenza delle condizioni sottoesposte	10 anni
Se l'impianto è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001	12 anni
Se l'impianto è registrato ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 (EMAS)	16 anni

L'Autorità competente riesamina periodicamente l'Aia confermando o aggiornando le sue prescrizioni. Di fatto la validità coincide con il riesame

Le domande che possono essere presentate sono le seguenti:

- **AIA per nuova installazione:**

l'installazione non è ancora esistente e per la sua messa in esercizio è necessaria l'AIA che il Gestore richiede all'autorità competente;

- **AIA per installazione esistente:**

l'installazione è già esistente e per la prosecuzione dell'esercizio è necessaria l'autorizzazione – adeguamento del funzionamento degli impianti / aggiornamento BAT;

- **Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA:**

questa procedura si applica a seguito della presentazione da parte del Gestore di una istanza con nuovi elementi istruttori;

- **AIA per modifica sostanziale:** nel caso in cui il Gestore chieda di effettuare in una installazione già autorizzata modifiche considerate sostanziali dall'Autorità Competente, il Gestore richiede il rilascio di una nuova autorizzazione per tali modifiche.

Procedimento amministrativo - distingue tra l'ipotesi:

1) il vero e proprio procedimento autonomo per il rilascio dell'AIA che è disciplinato **dall'art 29 e successivi, Titolo III, Parte II, del D.Lgs 152/2006.**

2) per i progetti **sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA* (screening)**, l'AIA può essere rilasciata solo **dopo** che, in esito alla verifica di assoggettabilità, l'Autorità competente abbia deciso di **non assoggettare i progetti a VIA**. In questo caso l'istruttoria per la verifica di assoggettabilità a VIA dello screening è utilizzata per la domanda AIA.

3) per i progetti **sottoposti a VIA**, statale o regionale, l'AIA può essere **ricompresa** nel **Procedimento Autorizzatorio Unico, PAU o PAUR**, che include la VIA e tutte le altre autorizzazioni richieste.

*Valutazione Impatto Ambientale

Presentazione da parte del proponente di una **Domanda di autorizzazione in formato elettronico** contenente le seguenti informazioni (art. 29 ter), **in rosso quanto di attinenza per l'argomento: acustica**

RELAZIONE TECNICA:

- **descrizione dell'installazione e delle sue attività**; descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione; **descrizione delle fonti di emissione dell'installazione**; **descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione**; **descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione**, ecc.
- **SINTESI NON TECNICA** dei dati/informazioni indicati nella domanda;
- **SINTESI CON I DATI RISERVATI** perché coperti dalla segretezza industriale;
- **PIANO DI MONITORAGGIO**: descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato;
- **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**: se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata;
- **ONERI ISTRUTTORI** per le valutazioni tecniche finalizzate al rilascio dell'atto.

L'IMPORTANZA DELLE BEST AVAILABLE TECHNIQUES O MTD

Per raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell'ambiente secondo i principi di «prevenzione e riduzione dell'inquinamento», il rilascio dell'AIA prevede che vengano individuate e adottate, da parte del gestore dell'impianto, le

**migliori tecniche disponibili MTD o
BAT Best Available Techniques**



CIOÈ

le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto, garantiscono prestazioni ambientali ottimali in un'ottica integrata **con bassi livelli di emissione** di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti.

MTD migliori tecniche disponibili

Tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

Disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

Migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

L'autorizzazione integrata ambientale deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui agli **art. 29-sexies e 29-septies** del D.Lgs 152/2006, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Art. 29 – sexies

L'autorizzazione integrata ambientale deve includere:

- **valori limite di emissione** fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'**Allegato X**:
 - i limiti di emissione devono garantire, in condizioni di esercizio normali, **che le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL Associated Emission Levels)**;
 - possono essere fissati valori di emissione diversi, a patto che l'autorità competente valuti almeno annualmente i risultati dei controlli delle emissioni e che gli stessi non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
 - i valori limite non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione;
 - **in assenza di BAT-AEL o Bref, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione tenendo conto delle indicazioni e criteri dell'Allegato XI.**

L'autorizzazione integrata ambientale include ancora:

- **ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee**, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e **per la riduzione dell'impatto acustico**; disposizioni relative al controllo periodico di suolo e acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose presenti nel sito;
- le **misure relative alle condizioni diverse da quelle di «normale funzionamento»**, in particolare **per le fasi di avvio, arresto, malfunzionamento e arresto definitivo dell'impianto**;
- il **controllo delle emissioni indicando** opportuni requisiti, la metodologia e la frequenza di misurazione, al fine di **verificare la conformità alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione e consentire un confronto con i livelli di emissione associati alle BAT**.

L'autorizzazione prevede i controlli almeno ogni 5 anni delle acque sotterranee e dei suoli almeno ogni 10 anni, fatto salvo quanto previsto dalle BAT applicabili.

L'autorizzazione integrata ambientale include ancora:

- **l'obbligo da parte del gestore di comunicare periodicamente, almeno una volta all'anno**, all'autorità competente e ai comuni interessati, **i dati relativi ai controlli**, relativi all'anno precedente, delle emissioni richiesti dall'autorizzazione. Le comunicazioni sono trasmesse per il tramite di ISPRA.
- **ulteriori condizioni specifiche** giudicate opportune dall'autorità competente quali:
 - la **redazione di progetti migliorativi** da presentare per conseguire ulteriori **prestazioni ambientali**,
 - tecniche da implementare,
 - ecc.
- **possono essere previste deroghe ai limiti emissivi a condizione che siano motivate dal punto di vista tecnico e dei costi/benefici** (Allegato XII bis e comunicate alla Commissione EU) o **deroghe temporanee**, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti.

QUALI DIFFERENZE CON AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE?

L'**Autorizzazione Unica Ambientale** è normata dal **DPR n. 59/2013** «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale»

Il Regolamento DPR n. 59/2013 ha carattere procedurale, ma non modifica le norme di settore (prescrizioni, contenuti, controlli, sanzioni)

L'AUA:

- **accorpa in un unico procedimento autorizzativo 7 titoli abilitativi;**
- **verifica** la compatibilità ambientale delle attività produttive suscettibili di avere un impatto negativo sull'ambiente;
- è **rilasciata da un unico Ente**, contribuendo ad una maggiore efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;
- individua un **unico «punto di accesso» per le aziende - il SUAP** - e un'unica **autorità competente** - **Provincia** - fermo restando i soggetti competenti in materia ambientale (es comuni, ATO).

QUALI DIFFERENZE CON AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE?

AUA si applica:

- **alle piccole e medie imprese** = imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo ≤ 43 milioni di euro (categoria di impresa come definita all'art. 2 DM 18.4.2005);
- **agli impianti, piccoli, medi e grandi dimensioni, non soggetti all'AIA.**

AUA non si applica:

- **alle attività soggette ad AIA** (D.Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III bis);
- **alle attività soggette a VIA** laddove il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso. Nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità alla VIA, l'AUA può essere richiesta **solo dopo** che l'Autorità Competente abbia valutato di **non sottoporre alla VIA** i relativi progetti.
- **alle attività soggette a sole comunicazioni o all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 D.lgs. n. 152/2006 (procedura semplificata);**
- **procedure di concessione per uso di beni demaniali;**

QUALI DIFFERENZE CON AUA, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE?

AUA non si applica:

- **attività soggette alle altre «Autorizzazioni uniche» di carattere ambientale** escluse dal DPR 59/2013 quali per es.:
 - **interventi di bonifica** (art. 242 D.Lgs 152/2006);
 - **impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria** (art. 208 D.Lgs 152/2006);
 - **impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** (D.Lgs 387/2003, art. 12);
 - **impianti di cogenerazione da combustibili tradizionali di potenzialità < 300 MW** (D.Lgs. 115/2008, art. 11).
- **progetti di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi esclusivamente per la fase di approvazione del progetto e di realizzazione d'opera** (art. 161 D.Lgs 163 2006);
- **impianti di trattamento delle acque reflue urbane destinati all'attività di pubblico servizio gestite da enti pubblici o dati in concessioni.**

L'AUA contiene **tutti** gli elementi previsti dalle normative di settore per i titoli abilitativi che **comprende e sostituisce** che sono:

- 1) Scarichi idrici: Autorizzazione allo scarico in ambiente o in rete fognaria** di acque reflue industriali (art. 214 Parte Terza Dlgs n. 152/2006)
- 2) Emissioni: Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera** (art. 269 D.Lgs 152/2006);
- 3) Emissioni: Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera** (procedura semplificata art. 272 D.Lgs 152/2006, A MENO CHE NON SIA L'UNICO TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO)
- 4) Rifiuti: Comunicazioni in materia di rifiuti** (art. 215/216 D.Lgs. 152/2006)
- 5) Rumore: Valutazione di impatto acustico ambientale L. 447/95** (Legge 447/1995) => IN PRESENZA DI ALTRI TITOLI CHE VANNO IN AUA;
- 6) Comunicazione per l'utilizzazione agronomica** delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art.12 D.lgs 152/06)
- 7) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** (D.L.vo 99/1992)

L'AUA è richiesta dal gestore per:

- **Nuove attività / impianti**
- **Rinnovo o aggiornamento**
- **Modifiche / Modifiche sostanziali**

- **Nuove attività**

«**La richiesta di rilascio dell'AUA è obbligatoria preventivamente all'avvio dell'esercizio dell'attività**» (art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013)

Il gestore richiede l'AUA, nel caso di un impianto nuovo, **prima** di porre in essere l'esercizio dell'impianto.

- **Attività esistenti**

«**L'AUA deve essere richiesta all'atto della scadenza di un titolo abilitativo previgente**» (art.10 c.2 D.P.R. 59/2013)

Il gestore richiede l'AUA allo **scadere** dell'autorizzazione/comunicazione nel rispetto delle tempistiche individuate dalle normative di settore.

l'AUA ha durata 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito

L'AUA definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di **autocontrollo**, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.

In caso di scarichi contenenti **sostanze pericolose** di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare almeno ogni 4 anni una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. L'obbligo di comunicazione non modifica la durata dell'autorizzazione => **LE PRESCRIZIONI PER LE SOSTANZE PERICOLOSE NON DOVREBBERO AVERE RICADUTE SUL TITOLO ACUSTICO**

La domanda di rinnovo si presenta al SUAP entro 6 mesi dalla scadenza

- Nell'istanza di rinnovo è consentito fare riferimento a documenti già in possesso dell'Autorità Competente, nel caso in cui le condizioni di esercizio siano rimaste immutate.
- L' Autorità Competente applica, per il rinnovo, la medesima procedura adottata per il rilascio dell'AUA (art. 4 DPR 59/2013).

È consentito proseguire l'attività o l'esercizio di un impianto se la domanda di rinnovo è presentata nei termini corretti, in attesa del rilascio di nuova autorizzazione.

- L'Autorità Competente può imporre il rinnovo prima della scadenza se le prescrizioni dell'AUA non consentono il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientali e in caso di nuove disposizioni legislative (comunitarie, nazionali o regionali).

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**LINEE GUIDA APAT – Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici**

**GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO MINIMO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (ai sensi del
D.Lgs. 18 febbraio 2002, n. 59) – 17 ottobre 2005**

- Elemento n. 5. Valori limite di emissione
1. Emissioni in atmosfera
 2. Emissioni in acqua
 3. Gestione rifiuti
 4. Rumore

**DEVONO ESSERE INDICATI I LIMITI, POSSONO ESSERE
PRESCRITTI VLE (VALORI LIMITE DI EMISSIONE) SPECIFICI,
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO,
MA NON POSSONO ESSERE PIÙ PERMISSIVI DI QUELLI DEFINITI
DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.**

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**ISPRA ARPA APPA– Criteri minimi per le ispezioni ambientali – 30
giugno 2014**

Ispezioni ordinarie

1. ispezione ordinaria programmata dalle Agenzie;
2. ispezione mirata alla verifica dei piani di controllo così come definiti nelle autorizzazioni;
3. ispezione su progetto o protocollo specifico (di settore, di matrice, ...).

Ispezioni non ordinarie

1. ispezioni connesse al rilascio/rinnovo/modifica di atti autorizzativi;
2. ispezioni connesse ad indagine relative a incidenti;
3. ispezioni connesse ad inconvenienti o a seguito di reclami;
4. ispezioni a seguito di inadempienze, provvedimenti amministrativi o su richiesta delle Autorità.

**Vengono verificati regolarità e contenuti delle prescrizioni.
Il TCA consulente deve avere ben chiaro lo scadenziario e il tipo di
monitoraggio richiesto all'Azienda.**

**Devono essere raccolti tutti i dati e correttamente archiviati i report, A CURA
DELL'AZIENDA ma certamente con partecipazione attiva del TCA.**

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – DOC
N. 74/CF (12 LUGLIO 2016 – ISPRA)
COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA
REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI –
DEDICATO QUINDI AI CONTROLLORI**

	AIA	AUA
N° aziende sottoposte all' autorizzazione	In Italia sono censite oltre 5.500 installazioni soggette alle AIA di cui ca.2000 in Lombardia	Imprecisato ed elevatissimo (a regime saranno molte migliaia in gran parte delle regioni)
Situazione autorizzativa	Storicizzata e con analisi completa del ciclo aziendale	In avvio, con molte province non ancora operanti secondo la norma
Rilascio dell' autorizzazione	L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente MATTM, Regione o provincia a seconda della tipologia dell'installazione. L'autorizzazione viene rilasciata attraverso la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, a seguito di esame completo di tutta l' attività.	La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento. A seguito della prima autorizzazione settoriale in scadenza, senza analisi completa di

CONTINUA ---

**È PRESENTE UN UTILE SCHEMA CHE RICHIAMA QUANTO DETTO SU AUA / AIA
/ DIFFERENZE / PROCEDURE**

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

--- CONTINUA

Durata dell'autorizzazione	La durata dell'autorizzazione è stabilita in : - anni 10 scadenza ordinaria - anni 12 per impianti certificati ISO 14001 - anni 16 per impianti registrati EMAS Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza	tutta l'attività, tranne pochi casi. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Attribuzione ad un settore specifico di attività produttiva per l'azienda/impianto	Si. Previsto dalla norma con i cod. IED (ex IPPC)	Difficile. I cod. ATECO dichiarati dall'impresa individuano la/le attività economica e non il processo produttivo
Informazioni disponibili sulle aziende autorizzate	Data base esaustivo ed aggiornato (report annuale)	Data base da costruire e dati non disponibili per la maggioranza di ditte
Programmazione frequenze di visita	Max triennale e conciliabile con le disponibilità di personale tecnico delle Agenzie	Non definito; impossibile assicurare, a regime, una visita per ogni attività autorizzata AUA entro un intervallo temporale di 5/7 anni

**È PRESENTE UN UTILE SCHEMA CHE RICHIAMA QUANTO DETTO SU AUA / AIA
/ DIFFERENZE / PROCEDURE**

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**L'ALLEGATO 6 del DOC N. 74/CF (12 LUGLIO 2016 – ISPRA) è SPECIFICO PER:
VERIFICA AGENTI FISICI: RUMORE, PER IMPIANTI AIA E PER IMPIANTI AUA**

Verifica della documentazione presentata dall'azienda con l'istanza di autorizzazione, in particolare della valutazione di impatto acustico e dei contenuti dell'autorizzazione (orari, eventuali **deroghe** ai limiti, particolari prescrizioni...).

In presenza di deroghe si raccomanda di prendere visione della normativa regionale di competenza. => **non si intendono le deroghe ex art. 6 L 447**

Verificare se è previsto in autorizzazione l'obbligo di eseguire la valutazione di impatto acustico. In tal caso **verificare dal rapporto di valutazione di impatto acustico che le misurazioni siano eseguite in prossimità di coloro che potrebbero potenzialmente venire disturbati dal rumore**, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (o dei limiti di accettabilità previsti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 qualora tale classificazione non sia disponibile). => **la prassi metrologica acustica richiede che il criterio differenziale sia verificato all'interno dei locali ricettori.**

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**L'ALLEGATO 6 del DOC N. 74/CF (12 LUGLIO 2016 – ISPRA) è SPECIFICO PER:
VERIFICA AGENTI FISICI: RUMORE, PER IMPIANTI AIA E PER IMPIANTI AUA**

Verificare che i risultati delle misurazioni dell'impatto acustico siano effettuate da **tecnici specializzati in acustica ambientale e vibrazioni** e siano trascritti in un rapporto che contenga i seguenti dati:

- luogo, ora e data del rilevamento;
- descrizione delle condizioni meteo, con indicazione di v e dir del vento;
- descrizione del sito di misura;
- tempo della misurazione e periodo di riferimento (orario diurno o notturno);
- classe di destinazione d'uso del luogo in cui avviene il rilievo;
- strumentazione impiegata, grado di precisione e data dell'ultima taratura;
- andamento temporale dei livelli sonori e del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq);
- diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli minimi lineari per ciascuna misura;
- verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale;
- giudizio conclusivo.

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**L'ALLEGATO 6 del DOC N. 74/CF (12 LUGLIO 2016 – ISPRA) è SPECIFICO PER:
VERIFICA AGENTI FISICI: RUMORE, PER IMPIANTI AIA E PER IMPIANTI AUA**

Verificare la **presenza di sorgenti rumorose** nell'azienda ed individuare i **ricettori** maggiormente esposti.

Se è stata effettuata la valutazione di impatto acustico, **verificare la corrispondenza** tra le sorgenti menzionate nella documentazione ufficiale e quelle effettivamente presenti nell'azienda.

Verificare gli **orari** di funzionamento delle sorgenti rumorose e le modalità di utilizzo delle stesse, soprattutto l'utilizzo **contemporaneo** di macchinari.

Nota: le informazioni relative agli orari di funzionamento delle sorgenti si possono desumere anche dalla documentazione di impatto acustico

Prendere visione delle caratteristiche strutturali dell'edificio in cui ha sede l'attività: verificare le condizioni di propagazione del rumore (su questo punto c'è una NOTA, si veda nella slide seguente).

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**L'ALLEGATO 6 del DOC N. 74/CF (12 LUGLIO 2016 – ISPRA) è SPECIFICO PER:
VERIFICA AGENTI FISICI: RUMORE, PER IMPIANTI AIA E PER IMPIANTI AUA**

Prendere visione delle caratteristiche strutturali dell'edificio in cui ha sede l'attività: verificare le condizioni di propagazione del rumore.

C'è una NOTA sulla propagazione per **via aerea** e per **via solida**:

- presenza di sfiati e condotti in ambienti esterni angusti (corti, vicoli,...) che possano dar luogo a fenomeni di riflessione
- in caso di propagazione sonora in ambienti angusti, verificare la presenza di sorgenti di rumore di altre aziende/attività
- presenza di aperture come portelloni o finestre in corrispondenza di ricettori
- presenza di sorgenti di rumore esterne (unità esterne di impianti di climatizzazione, motori frigoriferi, eventuale movimentazione di mezzi nei piazzali dell'azienda, ...).

- presenza di ricettori connessi strutturalmente con i locali dell'azienda
- presenza di sorgenti in prossimità della connessione strutturale (es. casse di altoparlanti, macchinari che danno luogo a emissioni sonore in bassa frequenza o vibrazioni, ...)

Normalmente, i ragionamenti predittivi e le verifiche strumentali relativi alla trasmissione del rumore per via solida sono complessi e problematici.

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**L'ALLEGATO 6 del DOC N. 74/CF (12 LUGLIO 2016 – ISPRA) è SPECIFICO PER:
VERIFICA AGENTI FISICI: RUMORE, PER IMPIANTI AIA E PER IMPIANTI AUA**

Verificare l'emissione rumorosa delle sorgenti presenti e individuare quelle che possono dar luogo a **componenti tonali e componenti tonali a bassa frequenza**.

Verificare l'emissione rumorosa delle sorgenti presenti e individuare quelle che possono dar luogo a **rumore impulsivo**.

*Nota: Se disponibile, acquisire il livello **LW** delle sorgenti presenti (es. da manuale di impianto). **Nel caso in cui non sia possibile procedere a un sopralluogo conoscitivo presso l'Azienda, verificare se la valutazione di impatto acustico, qualora disponibile, contiene questo tipo di informazione.***

Queste informazioni sono tutte analizzate in sede di valutazione di impatto acustico. Le ricadute acustiche possono essere verificate strumentalmente ai ricettori, ma in *post operam*. Potrebbe essere complesso ottenere valori di rumore residuo. È importante la questione della definizione del rumore residuo (*ante operam* assoluto o relativo?). Permane la difficoltà nell'ottenere i dati di LW, ma potrebbe essere innanzitutto interessante avere delle certezze sugli scenari di riferimento (diurno, notturno, pieno regime etc).

IL LAVORO DEL TECNICO COMPETENTE IN AMBITO AIA

**L'ALLEGATO 6 del DOC N. 74/CF (12 LUGLIO 2016 – ISPRA) è SPECIFICO PER:
VERIFICA AGENTI FISICI: RUMORE, PER IMPIANTI AIA E PER IMPIANTI AUA**

Nel caso siano necessari rilievi fonometrici in ambiente abitativo (recettore),
individuare l'abitazione presso la quale effettuare i rilievi.

Prendere accordi con il proprietario/affittuario per: eventuale sopralluogo preventivo dei locali dell'abitazione se ritenuto necessario e/o per orari e tempi di effettuazione delle misure.

Nota: prendere visione della presenza di altre realtà produttive presenti nel sito oggetto del sopralluogo.

Può essere utile prendere visione delle valutazioni di impatto acustico presentate da altre Aziende presenti nello stesso sito, qualora disponibili.

Valutare la distanza da strade e ferrovie per verificare se il sito si trova nella fascia di pertinenza di dette infrastrutture.

Prendere visione della tipologia delle strade presenti e del loro traffico.

BAT disponibili rispetto alla limitazione dell'impatto acustico

I cosiddetti **BAT reference documents (BRefs)**, sono predisposti a livello europeo e sono disponibili sul sito dell'[EuropeanIPPC Bureau](#).

Le **BAT Conclusion** contengono una **sintesi** sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (i cosiddetti BAT -AEL), il monitoraggio necessario, i livelli di consumo, ecc.. e **richiedono il riesame dell'autorizzazione**.

Ogni regione pubblica gli indirizzi, ad esempio:

LOMBARDIA [Migliori tecniche disponibili | MTD o BAT - ARPA Lombardia](#)

TOSCANA [BAT - BestAvailableTechniques — ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana](#)

VENETO [Autorizzazione Integrata Ambientale - Regione del Veneto](#)

Ma l'origine è IPPC Bureau europeo.

BAT disponibili rispetto alla limitazione dell'impatto acustico

<https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>

pubblica il **DB distinguendo per filiera produttiva.**

BATC, BREF

Tutte le informazioni utili sulle BAT sono riportate nei cosiddetti Brefs (BAT Reference documents), documenti di riferimento specifici per le varie categorie di attività, che vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea. Con il recepimento nell'ordinamento italiano (D. Lgs 46/2014) della Direttiva 2010/75/UE, **i valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione vengono stabilite sulla base delle conclusioni sulle BAT (BAT conclusion, emanate in continuo aggiornamento sotto forma di "Decisioni" dalla Comunità Europea).**

Vediamo qualche **esempio di BATC:**

- Iron and Steel Production
- Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries
- Waste Treatment

BAT disponibili rispetto alla limitazione dell'impatto acustico

Iron and Steel Production

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di **ferro e acciaio** ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

18. Ai fini delle BAT, occorre ridurre le emissioni acustiche provenienti dalle fonti pertinenti nei processi di produzione di ferro e acciaio usando una o più delle tecniche di seguito specificate a seconda delle condizioni locali: — **attuazione di una strategia di riduzione della rumorosità** — protezione delle aree delle operazioni/delle unità rumorose — **isolamento dalle vibrazioni delle operazioni/unità** — rivestimento interno ed esterno costituito da materiale **isolante** — edifici **insonorizzati** in cui svolgere le operazioni rumorose che comportano l'uso di apparecchiature di trasformazione dei materiali — costruire **barriere antirumore**, per esempio costruzione di edifici o di barriere naturali, come **alberi e arbusti** tra l'area protetta e l'attività rumorosa — **silenziatori** sui camini di scarico — canalizzazioni coibentate e ventilatori in uscita situati in edifici insonorizzati — **chiusura di porte e finestre** delle aree coperte.

95. Ai fini delle BAT occorre ridurre le emissioni acustiche derivanti dalle installazioni e dai processi **dei forni elettrici ad arco che producono livelli elevati di rumore mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche costruttive e operative a seconda delle condizioni locali (oltre all'utilizzo delle tecniche indicate in BAT 18):** I. **costruzione dell'edificio che ospita il forno elettrico ad arco in modo da assorbire il rumore derivante da urti meccanici dovuti al funzionamento del forno** II. **costruzione e installazione di apparecchiature di sollevamento destinate a trasportare le ceste di caricamento in modo da prevenire urti meccanici** III. **uso specifico di isolamento acustico delle pareti interne e dei tetti per prevenire la propagazione aerea del rumore della struttura del forno elettrico ad arco** IV. **separazione del forno dalla parete esterna per ridurre i rumori strutturali dell'edificio del forno elettrico ad arco** V. **collocazione dei processi che producono livelli elevato di rumorosità (per esempio, le unità di decarburazione e i forni elettrici ad arco) all'interno dell'edificio principale.**

BAT disponibili rispetto alla limitazione dell'impatto acustico

Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il **cemento, la calce e l'ossido di magnesio**, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 1728].

https://www.arpalombardia.it/media/fe4pweir/2013_clm.pdf

Sono contenuti suggerimenti sui «punti importanti»:

- **Mulini**
- **Ventilatori**
- **Movimentazioni di piazzale**

BAT disponibili rispetto alla limitazione dell'impatto acustico

Waste Treatment

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per **il trattamento dei rifiuti**, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio https://www.arpalombardia.it/media/w4hosfoz/2018_wt.pdf

1.4. Rumore e vibrazioni

BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

- I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;
- II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;
- III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;
- IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

NON DIMENTICARE SE L'IMPIANTO HA DELLE FASI «DI CANTIERE»

La costruzione o la modifica di un impianto in AIA potrebbe richiedere un **cantiere** (in caso di titolo edilizio correlato a tali costruzioni e modifiche).

Normalmente, i cantieri hanno un tipo di funzionamento e un utilizzo di attrezzature di potenza sonora elevata, tali per cui è necessario che sia effettuata la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95.

La procedura di autorizzazione espressa è comunale, ma potrebbe anche essere compresa tra le prescrizioni AIA.

In caso di cantiere lungo e complesso, l'impegno della valutazione del suo impatto acustico potrebbe essere significativo, e potrebbero essere richiesti monitoraggi durante le fasi di cantiere.

I PROVVEDIMENTI AIA SONO PUBBLICATI SUI SITI ISTITUZIONALI

La pubblicazione dei provvedimenti AIA avviene a livello regionale o provinciale.

Esempi:

http://eds.cittametropolitana.torino.it/ippc/aia_cm.php

<https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it/autorizzazione-integrata-ambientale/siti-aia-cmge>

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/autorizzazione_integrata_ambientale/aia_decreti.html

<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/aia-rilasciate>

RIASSUNTO... QUALI COMPLICAZIONI, PER IL TCA, IN AMBITO AIA?

Non è detto che un impianto «in AIA» sia acusticamente più complesso di un luogo produttivo «in AUA» o «fuori AUA», normalmente però ci si aspetta di sì anche solo per l'impegno descrittivo e la grandezza del sito.

In ogni caso, le soglie di applicazione dell'AIA sono relative alla:

Capacità produttiva: capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto

Che potrebbe essere notevole per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera ma semplice da un punto di vista acustico (ad esempio: un grosso impianto che rientra in AIA ma è molto **isolato rispetto ai potenziali ricettori sonori. Tuttavia, le prescrizioni AIA potrebbero essere previste per gli obiettivi di qualità**).

In generale una valutazione di impatto acustico in AIA è prevista come impegnativa, perché richiede un maggiore approfondimento di tutti gli scenari, anche quelli del funzionamento «non a regime».

Inoltre, potrebbero essere richieste performances acustiche più stringenti dei soli limiti di zona.

RIASSUNTO... QUALI IMPLICAZIONI IN PIÙ, PER IL TCA, IN AMBITO AIA?

Si evidenzia una maggiore complessità del lavoro del TCA, in termini di:

- **Monitoraggi *ante operam*** ai fini di stabilire i valori di rumore residuo.
- Raccolta dei dati per l'analisi di impatto: è importantissima una **sinergia tra tutti gli attori della progettazione dell'impianto AIA**, per capire tutte le implicazioni del processo e ottenere i dati più solidi possibili per la modellazione acustica.
- Devono essere consultate le **BAT per il settore di riferimento**.
- Appare imprescindibile utilizzare un **SW previsionale** che consenta la massima rappresentatività della topografia del suolo e dell'edificato e che sia calibrato con misure di verifica, in modo tale da seguire tutte le evoluzioni dell'impianto nel tempo, **anche ai fini di distinguere la responsabilità acustica propria e di terzi**.
- Appare necessario un **monitoraggio periodico o anche continuo del rumore**, a seconda dei casi. Si deve verificare il PMC (piano di monitoraggio e controllo) nel caso specifico, una volta ottenuto il provvedimento AIA.

RIASSUNTO... QUALI IMPLICAZIONI IN PIÙ, PER IL TCA, IN AMBITO AIA?

Si evidenzia una maggiore complessità del lavoro del TCA, in termini di:

- Il ruolo del TCA deve essere più attivo del solito, per aiutare l'azienda a gestire il proprio **scadenziario AIA**; il TCA deve essere sempre ben edotto dallo stato della autorizzazione AIA (o anche AUA...).
- Devono essere analizzate con maggiore attenzione del solito gli scenari di «**funzionamento non a regime**».
- È molto probabile che sia necessaria per il TCA **la partecipazione alla / alle conferenza / e dei servizi**.
- È probabile che siano richieste performance acustiche migliori del semplice rispetto dei limiti di zona, anche nell'ottica del «miglioramento continuo» richiesto dalle certificazioni ambientali volontarie (14001, EMAS, altri sistemi di certificazione) normalmente presenti in siti complessi.
- È utile la mentalità del certificatore (che deve sempre «dimostrare il certo»), cioè curare la più grande precisione nella stesura dei report delle attività acustiche eseguite.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!